



UTSBasilicata.it

Ufficio Tecnico di Coordinamento Regionale
per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche



Il decreto legislativo 196 del 30/06/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

A cura del Avv. Alfonso Giordano


Una guida per capire le norme sulla privacy:

Il codice in materia di protezione dei dati personali



Il codice materia di protezione dei dati personali

Il 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo **Codice in materia di protezione dei dati personali. Dlgs 196 del 30/06/2003**




Il Codice della privacy realizzato in Italia costituisce il primo tentativo al mondo di sistematizzazione delle norme in materia



Il codice materia di protezione dei dati personali

Con il Codice in materia di protezione dei dati personali si intende perseguire una serie di obiettivi





Il codice materia di protezione dei dati personali

Interviene dopo la legge 675/96 sulla tutela dei dati personali (legge sulla privacy), ed i successivi decreti attuativi, che avevano imposto alle aziende una serie di incombenze mirate a tutelare la privacy dei propri dipendenti, dei clienti, dei fornitori ed in generale di tutti i soggetti di cui l'azienda detiene dati classificati personali o "particolari" (dati sensibili e dati giudiziari).

PRIVACY ... ?

E' un termine inglese che evoca significati a volte mutevoli, accostabile ai concetti di "riservatezza", "privatezza".



Il codice materia di protezione dei dati personali

Ma si è dovuto aspettare l'emanazione della legge del 96 per avere una disciplina sulla materia ?

A DIRE IL VERO...

Già nella Costituzione della Repubblica Italiana vi sono specifiche norme a tutela della riservatezza



Pensiamo all'art. 3..tutela della persona...
o alla segretezza della corrispondenza...





Il codice materia di protezione dei dati personali

Altre norme di rilievo costituzionale ...

gli artt. **13, 14 e 15** della **Costituzione**



Queste norme sanciscono l'inviolabilità della **libertà personale**, del **domicilio**, della **libertà e segretezza della corrispondenza** e ogni altra forma di comunicazione.

La libertà personale viene intesa non solo in senso fisico, ma con riguardo alla persona nella sua interezza, compresa la sfera spirituale e la sua personalità.

Parimenti, domicilio e corrispondenza sono interpretati come proiezione spaziale e spirituale dell'individuo.


La maggior parte della dottrina esprime sfavore verso l'utilizzo di queste norme come ancora costituzionale per il diritto alla riservatezza



Il codice materia di protezione dei dati personali

La legge 31 dicembre 1996, n. 675 introduceva una disciplina che è integrale per i soli soggetti privati e per gli enti pubblici economici, mentre solo in via transitoria disciplinava i trattamenti di dati effettuati dalle pubbliche amministrazioni, rinviando in questo senso all'emanazione di specifiche disposizioni.

Per avere una prima disciplina puntuale ed applicabile ai soggetti pubblici occorrerà così attendere il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.





Il codice materia di protezione dei dati personali

Dopo tante integrazioni si giunge all'emanazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali , con il quale viene riconosciuta una tutela dei dati personali ancor più forte.

Non solo il diritto alla riservatezza, di cui la Legge è portatrice, ma è un vero e proprio diritto alla protezione dei dati individuali quello introdotto dal Codice nel nostro ordinamento



Il codice materia di protezione dei dati personali

Oggi il significato di privacy è stato ampliato...non significa soltanto diritto di essere lasciati in pace o di proteggere la propria sfera privata, ma anche il **diritto di controllare l'uso e la circolazione dei propri dati personali** che costituiscono il bene primario dell'attuale società dell'informazione.




Il diritto alla privacy e, in particolare, alla protezione dei dati personali costituisce un diritto fondamentale delle persone, direttamente collegato alla tutela della dignità umana, come sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.





Il codice materia di protezione dei dati personali


L'innovazione portata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea





Il codice materia di protezione dei dati personali

L'innovazione portata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea





Il codice materia di protezione dei dati personali


Il Codice sulla Privacy è diviso in tre parti ...

- 1 La prima parte è dedicata alle **disposizioni generali**, ordinate in modo da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato
- 2 La seconda parte è dedicata a **settori specifici**. Essa, oltre a disciplinare aspetti specifici, introduce la disciplina per il settore sanitario e quella dei controlli sui lavoratori
- 3 La terza parte affronta la materia della **tutela amministrativa e giurisdizionale** con il consolidamento delle **sanzioni amministrative e penali** e con le disposizioni sull'ufficio del garante



Il codice materia di protezione dei dati personali

Il Codice sulla Privacy è diviso in tre parti ...



3

ALLEGATI

**Codici
Deontologici**

**Disciplinare tecnico
in materia di
misure di sicurezza**

**Trattamenti non
occasionali effettuati
in ambito giudiziario
o per fini di polizia**



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II DATO PERSONALE

“Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”

Ad esempio ...

Sono dati personali: nome e cognome
codice fiscale; ma anche una foto, la
registrazione della voce di una persona,
la sua impronta digitale o vocale.





Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II DATO PERSONALE

Proviamo ad elencare quelli che più frequentemente incontriamo

- Il nome, il cognome, l'indirizzo, il numero di telefono, il codice fiscale, la partita I.V.A., dati bancari...
- Informazioni circa la composizione del nucleo familiare, la professione esercitata da un determinato soggetto, sia fisico che giuridico, la sua formazione...
- Fotografie, radiografie, video, suoni, impronte...
- Informazioni relative al profilo creditizio, alla retribuzione...
- Informazioni relative alla salute di un soggetto, alla vita sessuale
- Partecipazione ad associazioni di categoria, a partiti
- Trattenute sindacali
- Cartelle cliniche
- Rilevazioni di presenze
- Curricula...



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II DATO PERSONALE

La persona può essere infatti identificata anche attraverso altre notizie (ad esempio, associando la registrazione della voce di una persona alla sua immagine, oppure alle circostanze in cui la registrazione è stata effettuata: luogo, ora, situazione).


Sapevate quindi che continuamente veniamo in contatto con la privacy delle persone ...?



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II DATO PERSONALE : I DATI SENSIBILI

Nell'ambito dei dati personali sono presenti alcuni che per la loro peculiarità sono definiti "dati **SENSIBILI**"



dati sensibili

I dati sensibili sono dunque dati personali che riguardano particolari settori della vita delle persone

dati personali



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II DATO PERSONALE : I DATI SENSIBILI

Nell'ambito dei dati personali sono presenti alcuni che per la loro peculiarità sono definiti "dati **SENSIBILI**"

Essi sono:

i dati personali che permettono la rivelazione dell'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, **nonché** i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II DATO PERSONALE : I DATI GIUDIZIARI

Nell'ambito dei dati personali sono presenti alcuni che per la loro peculiarità sono definiti "dati **GIUDIZIARI**"





Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II DATO PERSONALE : I DATI GIUDIZIARI

Nell'ambito dei dati personali sono presenti alcuni che per la loro peculiarità sono definiti "dati **GIUDIZIARI**"

Essi sono:

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II DATO PERSONALE : I SUPERSENSIBILI

I dati personali supersensibili sono quelli richiamati dall'inciso **nonché**

Essi sono:

i dati personali idonei a rivelare

lo **stato di salute**

e la **vita sessuale**



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II DATO PERSONALE : RIEPILOGO

I dati personali rappresentano il "genere" nell'ambito del quale vi sono alcune "specie"

Che si chiamano :





Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II TRATTAMENTO

"Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati"




Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II TRATTAMENTO

Un'operazione o un complesso di operazioni che hanno per oggetto dati personali

Quindi... La definizione della legge è molto ampia, perché comprende la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.


Ciascuna di queste operazioni è una forma di "trattamento" di dati





Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II TRATTAMENTO



Un'operazione o un complesso di operazioni che hanno per oggetto dati personali

Quindi...anche con la rubrica del mio cellulare effettuo un "trattamento di dati"... ?


No, la legge non si applica ai trattamenti "per fini esclusivamente personali" quindi i trattamenti effettuati per gestire la propria agenda elettronica o cartacea, oppure una rubrica, o la propria posta personale non sono soggetti all'applicazione della legge.



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II TRATTAMENTO : LE MODALITA' (art.11)

Il trattamento deve avvenire secondo precise modalità



- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003


LA FASE PRELIMINARE AL TRATTAMENTO : L'INFORMATIVA (art.13)

La prima forma di garanzia per il cittadino nel caso di trattamento è data dall'informativa

Si tratta di un'informazione circa diversi aspetti per i quali il trattamento viene effettuato

A CHE SERVE ?

Essa ha la funzione di porre il soggetto cui i dati si riferiscono nelle condizioni di conoscere i suoi diritti, le finalità per le quali il trattamento è effettuato, eventualmente di opporsi a talune finalità di trattamento





Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

LA FASE PRELIMINARE AL TRATTAMENTO : L'INFORMATIVA (art.13)

La prima forma di garanzia per il cittadino nel caso di trattamento è data dall'informativa

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II TRATTAMENTO : LE CONSEGUENZE DEI DANNI

Il codice prevede una particolarità nel caso di danni derivanti dai trattamenti

L'art. 15 infatti stabilisce che

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

*Il richiamo all'art. 2050 del c.c. comporta l'inversione dell'onere della prova a carico di chi svolge attività pericolosa.
Pertanto chiunque provochi un danno ha l'obbligo di dimostrare di aver posto in essere ogni misura idonea ad evitarlo*



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL TRATTAMENTO : COSA SUCCEDA DEI DATI QUANDO
IL TRATTAMENTO E' TERMINATO ?

In caso di cessazione del trattamento i dati sono

- distrutti;
- ceduti ad altro titolare per un ulteriore trattamento compatibile con gli scopi originari della raccolta;
- conservati per fini personali e sottratti a comunicazione o diffusione;
- conservati o ceduti ad altro titolare a fini storici statistici o scientifici secondo le disposizioni normative



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II TRATTAMENTO : DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI (artt. 18-22)

Il codice regola in modo specifico i casi in cui il trattamento avviene a cura di pubbliche amministrazioni

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e **le finalità di rilevante interesse pubblico** perseguite.



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II TRATTAMENTO : DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI

Il codice regola in modo specifico i casi in cui il trattamento avviene a cura di pubbliche amministrazioni

2. Nei casi in cui una disposizione di **legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico**, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

E' il caso scuola



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II TRATTAMENTO : DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI

Il codice regola in modo specifico i casi in cui il trattamento avviene a cura di pubbliche amministrazioni

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.





Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II TRATTAMENTO : IN AMBITO "SCUOLA"

Il codice prevede un richiamo specifico per i trattamenti effettuati in ambito scolastico dedicandovi due articoli

Art. 95

Dati sensibili e giudiziari

1. Si **considerano di rilevante interesse pubblico**, ai sensi degli articoli 20 e 21, **le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario**, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II TRATTAMENTO : IN AMBITO "SCUOLA"

Art.96

Trattamento di dati relativi a studenti

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, **le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria**, su richiesta degli interessati, **possono comunicare o diffondere**, anche a privati e per via telematica, **dati relativi agli esiti scolastici**, intermedi e finali, degli studenti **e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari**, pertinenti in relazione alle predette finalità e **indicati nell'informativa** resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. **I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.**

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica **24 giugno 1998, n. 249**, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza.

Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

II TRATTAMENTO :

CRITERI PER IL TRATTAMENTO DEI DAI SENSIBILI E GIUDIZIARI

prevenzione di danni per l'interessato, conformando il trattamento in modo da prevenire

1

Violazione dei diritti

2

Violazione delle libertà fondamentali

3

Violazione della dignità dell'interessato



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

LA BANCA DATI

Per poter configurare un "trattamento dati" non è necessaria inderogabilmente la presenza di una "banca dati"

Qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati, tali da facilitarne il trattamento

Vi sono dunque banche dati informatizzate
ad es. gli archivi dei fornitori

E banche dati senza strumenti elettronici
ad es. il registro personale dei docenti






Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

LA BANCA DATI

La normativa sulla privacy si applica a prescindere dall'esistenza di una banca dati

la legge si applica ad ogni operazione di trattamento di informazioni relativi alle persone anche a prescindere dall'esistenza di archivi o banche dati



Ed inoltre...

la legge si applica a tutti i trattamenti indipendentemente dal fatto che siano effettuati "con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati".



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

L'INTERESSATO

E' interessato", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali

Facciamo un esempio...

La persona, cui si riferiscono i dati personali (quindi, se un trattamento riguarda, ad es., l'indirizzo, il codice fiscale ecc. dell'alunno Mario Rossi



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

L'INTERESSATO E I SUOI DIRITTI

E' La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali

Il codice sulla privacy riconosce all'interessato una serie di diritti

Il diritto di conoscenza...di trattamenti

Il diritto di accesso...

Il diritto di "cancellazione"...

Il diritto all'esattezza dei dati...

Il diritto a vietarne l'uso...






Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

L'INTERESSATO E I SUOI DIRITTI

Il diritto di conoscenza...di trattamenti

il diritto di avere informazioni generali sui trattamenti di dati svolti nel nostro Paese (attraverso la consultazione gratuita del registro dei trattamenti)

Il codice infatti impone specifici adempimenti per garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato





Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

L'INTERESSATO E I SUOI DIRITTI

Il diritto di accesso...

il diritto di accesso ai propri dati personali direttamente presso chi li detiene (titolare del trattamento) - ossia il diritto di ottenere la conferma della loro esistenza e la loro comunicazione e di sapere da dove sono stati acquisiti e quali sono i criteri e gli scopi del trattamento, in questo caso il titolare può chiedere il pagamento di una somma ("contributo spese") se non detiene dati dell'interessato

Si tratta di un diritto che si differenzia del tutto rispetto al diritto di accesso di cui alla legge 241/90



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

L'INTERESSATO E I SUOI DIRITTI

Il diritto di "cancellazione"...

il diritto di ottenere la cancellazione o il blocco di dati che sono trattati violando la legge (ad esempio, perché non è stato chiesto il consenso); tali diritti possono essere esercitati anche quando non ci sono più motivi validi per conservare i dati



I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

L'INTERESSATO E I SUOI DIRITTI

Il diritto all'esattezza dei dati...

il diritto di aggiornare, correggere o integrare i dati inesatti e incompleti

il diritto, nei casi di cancellazione e correzione di ottenere anche un'attestazione da parte del titolare che tali operazioni sono state portate a conoscenza dei soggetti ai quali i dati erano stati precedentemente comunicati - a meno che ciò risulti impossibile o richieda un impegno sproporzionato rispetto al diritto tutelato





Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

L'INTERESSATO E I SUOI DIRITTI

Il diritto a vietarne l'uso...

il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL CONSENSO

La libera manifestazione della volontà dell'interessato con cui questi accetta espressamente un determinato trattamento dei suoi dati personali, sul quale è stato preventivamente informato da chi gestisce i dati.

E' sufficiente che il consenso sia "documentato" in forma scritta (ossia, annotato, trascritto, riportato dal titolare o dal responsabile o da un incaricato del trattamento su un registro o un atto o un verbale), a meno che il trattamento riguardi dati "sensibili" (Es cause di servizio)





Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL CONSENSO

Qualora viceversa vi sia trattamento di dati sensibili appare opportuno raccogliere il consenso...

...rilasciato per iscritto dall'interessato (ad es., con la sua sottoscrizione)



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL CONSENSO

Il consenso per il trattamento dei dati personali non sensibili e' sempre necessario?

No, in alcuni casi il trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati

In particolare il trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati se:

i dati sono stati raccolti e sono conservati perché così prescrive la legge o un regolamento o una norma comunitaria

il trattamento di dati è necessario per adempiere agli obblighi previsti da un contratto

i dati sono ricavati da pubblici registri, atti o documenti che chiunque può conoscere
il trattamento ha scopi scientifici o statistici e rispetta il relativo codice di deontologia

il trattamento è effettuato per scopi giornalistici (si applica anche il codice deontologico per i giornalisti)

i dati riguardano lo svolgimento di attività economiche (ad esempio, i dati relativi al fatturato di un'azienda), e non si violano eventuali segreti aziendali o industriali

occorre salvaguardare l'incolumità fisica o la vita dell'interessato (o di un terzo) che non è in grado di dare il consenso (è il caso dei trattamenti sanitari d'urgenza)

il trattamento è necessario per far valere o a difendere un diritto in sede giudiziaria (ad esempio, per l'istruzione di un processo, per la preparazione del dibattimento ecc.)



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL CONSENSO

I soggetti pubblici quindi nei casi appena visti (pubblica amministrazione, enti locali, alcuni enti previdenziali o assistenziali, ecc.) non devono raccogliere il consenso degli interessati, poiché la legge consente loro di effettuare trattamenti di dati personali soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi e da regolamenti.

La presenza di una
finalità "istituzionale"



Sopperisce
al consenso




Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL CONSENSO

Ed i soggetti pubblici ?...raccolgono il consenso...?

Al di fuori delle finalità istituzionali
nessun trattamento è consentito...



Ma per affermare ciò basta pensare che si tratterebbe
comunque di un'attività svolta oltre il confine sancito
da una legge

Quindi la sua contrarietà alla legge supererebbe anche
il problema della privacy




Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

“La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”

La persona, ditta, ente, associazione ecc. a cui fa capo effettivamente il trattamento di dati personali e **al quale spetta assumere le decisioni fondamentali sugli scopi e sulle modalità del trattamento medesimo (comprese le misure di sicurezza).**






Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003


IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La figura del Titolare quindi è una figura che non può assolutamente mancare ...oltre a definire le decisioni in materia di trattamento...



È una figura necessaria poiché serve per incardinare le responsabilità conseguenti il mancato rispetto delle norme sulla privacy

Pur essendo il soggetto che è più lontano dal dato riservato...è quello che per primo risponde dei danni da trattamenti illeciti e...sicuramente PAGA...






Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

“La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali”

La persona, la società, l'ente, l'associazione o l'organismo a cui il titolare affida, anche all'esterno, per la particolare esperienza o capacità, compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati.





Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Mentre il TITOLARE è una figura obbligatoria...il RESPONSABILE è una figura facoltativa...in caso di mancata identificazione titolare e responsabile coincidono

Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza

Il responsabile ha facoltà di SUB DELEGA



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO


Il TITOLARE nell'indicare il responsabile deve indicare per iscritto analiticamente i compiti e le modalità di svolgimento

Il responsabile, procede quindi al trattamento secondo le istruzioni ricevute e vigila sulla puntuale applicazione delle istruzioni

Al TITOLARE residua

Culpa in Eligendo

Culpa in Vigilando





Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

L'INCARICATO DEL TRATTAMENTO

“Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile”

...CIOE'...

Il dipendente o il collaboratore che per conto della struttura del titolare elabora o utilizza materialmente i dati personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare medesimo (e/o dal responsabile, se designato).



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

L'INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Gli incaricati devono svolgere le loro operazioni sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e secondo le istruzioni fornite per iscritto

Gli incaricati vengono designati per iscritto...come pure va identificato per iscritto l'ambito del trattamento consentito



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

RIEPILOGO : TITOLARE – RESPONSABILE - INCARICATO

TITOLARE

Il soggetto al quale spetta assumere le decisioni fondamentali sugli scopi e sulle modalità del trattamento

RESPONSABILE

Il soggetto cui il titolare affida, anche all'esterno, per la particolare esperienza o capacità, compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati

INCARICATO

Il dipendente o il collaboratore che per conto della struttura del titolare elabora o utilizza materialmente i dati personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare medesimo



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

RIEPILOGO : TITOLARE – RESPONSABILE - INCARICATO

I TRE SOGGETTI SONO IN UNA SORTA DI POSIZIONE GERACHICA

L'unica figura delle tre che deve essere necessariamente presente è il TITOLARE; le altre possono anche mancare potendo confluire nella stessa persona



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

LA COMUNICAZIONE

“Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”


Mettere uno o più soggetti determinati (che non siano l'interessato) a conoscenza di dati personali.



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

LA COMUNICAZIONE

Non è rilevante la forma di comunicazione: può trattarsi anche di consultazione o messa a disposizione.



Ciò che rileva è il fatto che un **determinato soggetto** distinto da chi detiene i dati e dall'interessato sia posto nella condizione di apprendere informazioni



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

LA DIFFUSIONE

“Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”

... Cioè ...

Divulgare dati personali al pubblico o ad un numero indeterminato di soggetti (ad es., è diffusione la pubblicazione di dati personali su un quotidiano o su una pagina web).



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE

Con la **comunicazione** la conoscenza avviene per un soggetto ben individuato e determinato

Con la **diffusione** la conoscenza avviene per una generalità indeterminata di soggetti



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

RIEPILOGO

TITOLARE : *ad esempio il preside dell'Istituto*

RESPONSABILE : *ad esempio il vice preside dell'Istituto o altra persona delegata*

INCARICATI : *ad esempio i docenti o il personale ATA*

INTERESSATI : *soprattutto gli studenti, ma anche dipendenti e fornitori*

COMUNICAZIONE : *per es. comunicare i nomi degli studenti ad un museo*

DIFFUSIONE : *per es. pubblicare sul sito i nomi dei dipendenti aderenti ad un progetto*


BANCA DATI : *per es. archivi dei fornitori, per i docenti il registro personale*



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL GARANTE

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy (legge n. 675 del 31 dicembre 1996).



L'istituzione di analoghe autorità è prevista in tutti gli altri Paesi membri dell'Unione Europea (direttiva comunitaria 95/46/CE).




Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL GARANTE

Il Garante ha il compito di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nel trattamento dei dati personali, ed il rispetto della dignità della persona

Si compone di quattro membri eletti dal Parlamento, ha sede a **Roma**, in piazza di Monte Citorio, 121.





Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL GARANTE

Esamina segnalazioni dei cittadini e vigila sul rispetto delle norme che tutelano la vita privata.

Decide sui ricorsi presentati dai cittadini e può compiere ispezioni.

IN BREVE...

Il Garante ha il compito di vigilare sull'applicazione della legge sulla protezione dei dati personali.



Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL GARANTE

Può ricevere segnalazioni e ricorsi dai cittadini, compiere ispezioni, comminare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione di alcune disposizioni della legge, informare l'autorità giudiziaria qualora venga a conoscenza di gravi comportamenti illeciti.

ACTIO INIBITORIA...

Può intervenire per impedire alcuni trattamenti di dati che possono arrecare danno agli interessati.





Le definizioni : art. 4 Dlgs 196/2003

IL GARANTE

Il Garante assicura che i trattamenti di dati personali siano effettuati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e, in particolare, della dignità delle persone.

Può intervenire per vietare alcuni trattamenti di dati che possono arrecare danno agli interessati.



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

Intendiamo per MISURE DI SICUREZZA

tutti gli accorgimenti e i dispositivi utilizzati per garantire che i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale, che solo le persone autorizzate possano avere accesso ai dati e che non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o diversi da quelli per cui i dati erano stati raccolti.



Protezione degli elaboratori contro il rischio di intrusione e di virus, adozione delle misure fisiche di protezione (allarmi, stabilizzatori di corrente, armadi chiusi a chiave ed ignifughi, accesso selezionato ai locali...)






Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA : IL TRATTAMENTO DATI COME ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSA

Il trattamento dati viene qualificato come **esercizio di attività pericolosa**.



Il trattamento dati viene qualificato come **esercizio di attività pericolosa**.

Sulla base di questo principio il danneggiato deve provare solo il fatto storico, mentre colui che effettua il trattamento, e che quindi ha causato il fatto dannoso, a fini liberatori, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.




Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA: IL TRATTAMENTO DATI COME ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSA

La prova è particolarmente rigorosa, in quanto non è sufficiente la sola dimostrazione, in negativo, di non aver commesso alcuna violazione della legge o delle regole di comune prudenza,

ma è necessaria la prova positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso.





Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA: IL TRATTAMENTO DATI COME ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSA

I soggetti tenuti al risarcimento dei danni causati dal trattamento dei dati personali, sono

il "**titolare**" (ossia colui "cui competono le decisioni in ordine alle finalità del trattamento" e "della sicurezza")

il "**responsabile**" (ossia colui che è preposto dal titolare al trattamento dei dati, avendo "esperienza, capacità ed affidabilità" tale da fornire "idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza").



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA: IL TRATTAMENTO DATI COME ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSA

sono state indicate le misure di sicurezza che è obbligatorio adottare a rischio di responsabilità penale per garantire un livello minimo di protezione.

sono stati fissati una serie di criteri e accorgimenti (es. password, codice identificativo, antivirus) che i titolari devono adottare a seconda che il trattamento riguardi dati sensibili e sia effettuato manualmente (archivi e documenti cartacei) o con elaboratori (in quest'ultimo caso, distinguendo tra elaboratori accessibili in rete o meno).



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

Le misure di sicurezza previste dal Codice sulla Privacy si dividono in due grandi categorie

- 1 misure di sicurezza per trattamenti effettuati con strumenti elettronici
- 2 misure di sicurezza per trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

per trattamenti effettuati con strumenti elettronici

Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici e' consentito agli incaricati dotati di **credenziali di autenticazione** che consentano il superamento di **una procedura di autenticazione** relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA


per trattamenti effettuati con strumenti elettronici

Chiariamo cosa sono le “credenziali di autenticazione”

un codice per
l'identificazione
dell'incaricato

OPPURE

dispositivo di
autenticazione in
possesso e uso esclusivo
dell'incaricato



una parola chiave riservata (o codice) conosciuta
solamente dal medesimo




Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

per trattamenti effettuati con strumenti elettronici

Ad ogni soggetto che ricopra la funzione di
INCARICATO



sono assegnate o
associate individualmente
una o più credenziali per
l'autenticazione che
possono essere anche di
carattere biometrico



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

per trattamenti effettuati con strumenti elettronici

Ad ogni soggetto che ricopra la funzione di
INCARICATO

Vengono impartite istruzioni con le quali e' prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato




Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

per trattamenti effettuati con strumenti elettronici

...la parola chiave o password...

La parola chiave e' composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito



essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed e' modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei/tre mesi



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

per trattamenti effettuati con strumenti elettronici

...la parola chiave o password...

essa non contiene riferimenti agevolmente
riconducibili all'incaricato.....quindi **evitiamo...**

**Date di nascita, squadra del cuore,
nomi di famiglia e dell'amante, città
di nascita, hobby preferito, ...**



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

per trattamenti effettuati con strumenti elettronici

...la parola chiave o password...

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi (tre per i dati sensibili) sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica

Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

per trattamenti effettuati con strumenti elettronici

...la parola chiave o password...

Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema.



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

per trattamenti effettuati con strumenti elettronici

...il Virus...!!

I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente/semestralmente.



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

Ulteriori misure per i dati sensibili e giudiziari

I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all' art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.





Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

Ulteriori misure per i dati sensibili e giudiziari

I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

per trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

per trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici

Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.

Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

per trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici

Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

MISURE DI SICUREZZA

per trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici

L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari e' controllato.

Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate.

Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.




Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

LA TUTELA DELL'INTERESSATO

Il Codice della privacy prevede che *l'interessato*, al fine di tutelare i propri diritti, possa rivolgersi



al Garante per la protezione dei dati personali



in alternativa, al Giudice Ordinario.



Le misure di sicurezza : all. B dlgs 196/2003

LA TUTELA DELL'INTERESSATO

Forme di tutela dinanzi al Garante

mediante *reclamo circostanziato* (nei modi previsti dall'art. 142), per *rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali*

mediante *segnalazione*, se non è possibile presentare il reclamo circostanziato di cui sopra, *al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima*

mediante *ricorso*, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'art. 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti dagli artt. 145-151



E' vietato copiare, riprodurre o trasferire in alcuna forma, sia per intero sia parzialmente, la presente documentazione senza autorizzazione scritta dell'autore

FINE